

**Allegato 1**

**REGOLAMENTO AZIENDALE  
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN REGIME DI  
AREA A PAGAMENTO**

***Aggiuntiva-Balduzzi***

**INDICE**

Articolo 1 Oggetto del Regolamentoo

Articolo 2 Presupposti per l'esercizio dell'attività in regime di Area a pagamento

Articolo 3 Definizione di attività in regime di Area a pagamento

Articolo 4 Obiettivi dell'attività

Articolo 5 Norme generali

Articolo 6 Personale avente titolo

Articolo 7 Tempi di esecuzione e rilevazione oraria

Articolo 8 Negoziazione diretta con le strutture eroganti

Articolo 9 Rendicontazione attività e controlli

Articolo 10 Debito Orario

Articolo 11 Remunerazione dell'attività

Articolo 12 Liquidazione dei compensi

Articolo 13 Assicurazione

## Articolo 1

### Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'esercizio dell'attività in regime di *Area a pagamento* presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord svolta dal personale della dirigenza medica e della dirigenza non medica del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro esclusivo e dal personale del comparto che svolge funzioni di supporto a tale attività, sulla base di quanto previsto in materia dalla normativa nazionale e regionale vigente e dai CC.CC.NN.LL.del personale coinvolto.

## Articolo 2

### Presupposti per l'esercizio dell'attività in regime di *Area a pagamento*

1. L'istituto dell'*Area a pagamento* è disciplinato dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, sub d) del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., laddove si prevede la possibilità per le aziende del SSN di richiedere ai propri dirigenti, al di fuori dell'impegno di servizio e dietro partecipazione ai relativi proventi, prestazioni ad integrazione delle attività istituzionali allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive in carenza di organico, in accordo con le équipe interessate e secondo programmi predisposti dall'azienda stessa. Tale disposizione trova riscontro nel C.C.N.L. Sanità 8.6.2000 - Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, con riferimento all'art. 55, comma 1, sub d) e comma 2 e SPTA ruolo sanitario.

2. Le disposizioni regionali di cui alla D.G.R. 808/2015 ed alla D.G.R. 640/2018 prevedono espressamente l'istituto *dell'Area a pagamento* nell'ambito delle determinazioni riguardanti il contenimento dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e la corrispondente riduzione delle liste di attesa, stabilendone l'impiego in presenza di un manifesto e dimostrato esaurimento delle capacità produttive delle Unità Operative aziendali interessate e previa negoziazione diretta tra l'Azienda e le stesse Unità Operative in relazione ai volumi, ai tempi, alle modalità di esecuzione e ai compensi riguardanti l'attività supplementare.

3. Il ricorso all'istituto dell'*Area a pagamento* da parte delle aziende del SSN si configura pertanto come opzione in deroga alle ordinarie modalità di gestione, da applicarsi ad integrazione delle attività istituzionali per periodi di tempo chiaramente definiti e non superiori a quanto necessario per ricondurre i tempi di erogazione delle prestazioni agli *standard* regionali.

4. In relazione a quanto espresso nei precedenti commi, il ricorso *all'Area a pagamento* può realizzarsi qualora:

- a) sussistano criticità nei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni rispetto agli *standard* regionali previsti;
- b) si presenti un manifesto e dimostrato esaurimento delle capacità produttive delle strutture

implicate nell'erogazione di tali prestazioni;

- c) abbia avuto luogo una negoziazione diretta con il personale operante presso le strutture al fine di concordare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive in regime di *Area a pagamento* in termini di volumi, tempi, modalità di esecuzione.

### **Articolo 3**

#### **Definizione di attività in regime di Area a pagamento**

1. Si definisce attività in regime di *Area a pagamento* l'erogazione di prestazioni ad integrazione delle attività istituzionali la cui esecuzione risulta espressamente concordata, in via eccezionale e temporanea ed al di fuori dell'orario di lavoro, tra l'Azienda e le équipes interessate, a fronte dell'esaurimento delle capacità produttive delle relative strutture, nel rispetto delle direttive regionali in materia, e volta al perseguimento delle seguenti finalità:

- ridurre le liste e i tempi di attesa;
- incrementare la produzione incentivando il personale;
- ampliare e facilitare le possibilità di accesso alle prestazioni da parte dell'utenza;
- ottimizzare l'uso delle risorse strumentali e strutturali;
- fronteggiare eventuali carenze di organico a fronte dell'impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti.

2. Le prestazioni in regime di *Area a pagamento* vengono rese in favore di terzi che le richiedono direttamente all'Azienda - unico Titolare del rapporto con tali richiedenti - sui quali grava esclusivamente l'onere della partecipazione alla spesa sanitaria (*ticket*), qualora prevista.

### **Articolo 4**

#### **Obiettivi dell'attività**

1. Costituiscono specifici obiettivi dell'attività svolta in regime di *Area a pagamento* l'aumento della capacità di offerta dell'Azienda nell'ambito del SSN e la conseguente riduzione delle liste e dei tempi di attesa in relazione alle prestazioni i cui tempi di erogazione eccedono gli *standard* regionali.

### **Articolo 5**

#### **Disposizioni generali**

1. Non possono essere erogate in regime di *Area a pagamento* le prestazioni rese dai servizi di emergenza, terapia intensiva, rianimazione e le prestazioni per le quali sia prevista obbligatoriamente l'erogazione in forma gratuita; resta, comunque, inteso che in tali ambiti l'*Area a pagamento* potrà essere autorizzata in caso di carenza di organici per garantire la sicurezza.
2. Non possono accedere all'*Area a pagamento* le strutture eroganti per le quali, nell'ambito della normale attività istituzionale e dei relativi tempi di attività, non sia oggettivamente riscontrabile l'esaurimento delle capacità produttive in relazione alle risorse umane e strumentali assegnate, oppure per le quali la domanda di prestazioni non sia tale da determinare il superamento degli *standard* regionali previsti come tempi massimi di attesa.
3. Non possono, inoltre, accedere all'*Area a pagamento* le strutture dell'Azienda che abbiano riportato rilevanti e non giustificabili riduzioni dei volumi dell'attività istituzionale nel periodo che corrisponde all'anno che precede l'avvio di una possibile fase di negoziazione diretta.
4. L'attività erogata in regime di *Area a pagamento* costituisce attività aziendale a tutti gli effetti; si applicano pertanto, nell'ambito di tale attività, tutti i regolamenti, protocolli, regole, coperture assicurative, disposizioni e sanzioni vigenti nell'ambito dell'esercizio delle attività istituzionali.
5. Nell'esecuzione delle attività in regime di *Area a pagamento* devono essere garantiti gli stessi *standard* qualitativi e di personale adottati nell'ambito dell'attività istituzionale.

## **Articolo 6**

### **Personale avente titolo**

1. Nell'ambito delle Unità Operative, autorizzate in seguito alla negoziazione, può partecipare alle attività svolte in regime di *Area a pagamento*, su base volontaria:
  - il personale dipendente della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria non medica con rapporto di lavoro esclusivo;
  - il personale dipendente sanitario del Comparto che svolge funzioni di supporto all'attività, contribuendovi direttamente.
2. Il personale della dirigenza e del comparto può partecipare all'attività in regime di *Area a pagamento* qualora - oltre a ricorrere le condizioni di cui al precedente art.5 riferite alla struttura interessata - abbia, nell'ambito dello stesso mese, assolto completamente l'orario di lavoro previsto contrattualmente e non abbia una articolazione dell'orario di servizio in regime di impegno ridotto o parziale.
3. L'attività in regime di *Area a pagamento* è preclusa al personale in concomitanza alla fruizione, nel medesimo mese, di istituti contrattuali che comportino l'astensione giornaliera dall'esercizio dell'attività

Numero: 123/AORMNDGEN	Pag.
Data: 12/03/2019	<b>10</b>

istituzionale, anche parziale, con riduzione dell'impegno lavorativo istituzionale (permessi art. 33 della L. 104, malattie, allattamento/maternità, congedi a vario titolo, permessi giornalieri/orari personali, ecc... ) nonché nel corso del turno di reperibilità e del turno di guardia.

4. Possono effettuare prestazioni di orario aggiuntivo i dipendenti che stanno usufruendo di congedi ordinari non rientranti in quelli di garanzia (es. durante il periodo di 15 gg a scelta del dipendente, riposo settimanale, riposo biologico, congedo matrimoniale....).

5. E' responsabilità del Direttore della UOC garantire che ogni operatore coinvolto nell'Area a pagamento effettui un numero di riposi compensativi rispondente alla previsione del contratto.

6. La partecipazione all'attività in regime di Area a pagamento è preclusa in tutti i casi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.

7. Il personale del Comparto che effettua la propria attività lavorativa con vincoli orari predefiniti e rigidi, potrà riportare nel mese un saldo negativo solamente a causa della ciclicità del turno; questa fattispecie dovrà essere attestata dal Coordinatore responsabile. Resta comunque l'obbligo di sanare i debiti orari e riposi compensativi nel mese successivo, ove possibile; fermo restando che la compensazione deve comunque avvenire su base trimestrale.

8. Resta inteso che i Direttori di UOC potranno accedere all'istituto solamente nel caso in cui abbiano scelto di sottostare al vincolo orario delle 38 ore settimanali ed abbiano dedicato, nel mese, almeno il 70% dell'orario di lavoro ad attività assistenziali.

9. Il personale dirigente e del comparto che si rende disponibile a partecipare all'attività in regime di Area a pagamento, la cui esecuzione è subordinata alla procedura autorizzativa prevista dal presente Regolamento, ne dà comunicazione al Direttore della struttura di appartenenza, che a sua volta garantisce una equa distribuzione dell'attività tra gli interessati.

## **Articolo 7**

### **Tempi di esecuzione e rilevazione oraria**

1. L'articolazione dei tempi di esecuzione e dei volumi dell'attività deve, in ogni caso, garantire livelli qualitativi delle prestazioni equivalenti a quelli assicurati nello svolgimento della normale attività istituzionale e conformi ai temparii stabiliti dalle Società scientifiche di riferimento in relazione ai diversi tipi di prestazione.

2. Il personale coinvolto accede all'attività in regime di Area a pagamento esclusivamente dopo avere provveduto ad effettuare la specifica timbratura, attivando l'apposito tasto funzionale dei rilevatori di presenze secondo le procedure previste; analogamente procede alla timbratura in uscita al termine dell'attività. Di seguito sono indicati i codici timbratura da utilizzarsi:

Numero: 123/AORMNDGEN	Pag.
Data: 12/03/2019	<b>11</b>

- Attività Oraria Aggiuntiva finanziata con Fondo Legge Balduzzi CODICE TIMBRATURA n. 46
- Attività Oraria Aggiuntiva CODICE TIMBRATURA n. 23

## **Articolo 8**

### **Negoziazione diretta con le strutture eroganti**

1. Nell'ambito dell'*iter* autorizzativo come definito nel presente articolo, l'Azienda implementa, per livelli di competenza gerarchici, la negoziazione diretta con le équipes delle strutture eroganti interessate a rendere prestazioni in regime di *Area a pagamento*, pervenendo alla formulazione di progetti per incremento produzione e/o abbattimento liste di attesa rispetto allo storico e/o al budget negoziato, valutati e condivisi ai vari livelli di competenza e responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale ovvero procedendo ad autorizzare un monte ore finalizzato alla copertura turni conseguenti a carenza di organico. Il numero di ore autorizzate ed il periodo temporale di fruizione è stabilito nell'ambito dei diversi livelli di negoziazione.
2. Relativamente ai progetti di abbattimento liste di attesa e/o incremento attività ambulatoriali, l'autorizzazione del monte ore è rilasciata dalla *Direzione Amministrativa di Presidio/UOSD Area Ambulatoriale, Libera Professione e Flussi sanitari*, che provvederà altresì - d'intesa con il Direttore della UOC - a generare le relative agende per prestazioni ambulatoriali CUP con indicazione delle fasce orarie settimanali per l'esecuzione dell'attività, delle tipologie di prestazioni da eseguire e dei corrispondenti volumi di produzione da garantire. Per questa fattispecie, l'aggiuntiva potrà essere fruita non necessariamente in termini di turni (6-12 ore) ma in maniera corrispondente alle agende medesime.
3. Nei casi, invece, di carenza d'organico le ore vengono autorizzate dalla *Direzione Amministrativa di Presidio/Direzione Medica dei Presidi* in seguito a verifica con la *UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane* sull'effettiva carenza/insufficienza di organico e devono essere utilizzate dal Direttore della UOC per la normale copertura dei turni.

## **Articolo 9**

### **Rendicontazione dell'attività e controlli**

1. I dirigenti autorizzati all'esecuzione del progetto si impegnano alla resa delle prestazioni in regime di *Area a pagamento* nel rispetto dei tempi, dei volumi e delle modalità convenute in sede di negoziazione diretta e formalizzate nel progetto stesso, nonché delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Il Direttore della Unità Operativa organizza l'attività e/o il progetto e garantisce che la stessa venga effettuata nel rispetto della normativa e dei regolamenti distribuendo, in maniera equa, tra il personale che ha manifestato la propria disponibilità, i turni e/o le ore autorizzate. Nel caso di coinvolgimento del personale del comparto, la pianificazione avverrà a cura del Direttore dell'UOC *Professioni Sanitarie IOTR*

che valuterà la possibilità di impiego di personale in orario istituzionale o chiederà specifica autorizzazione per attivazione del progetto in *Area a pagamento* anche per il personale del comparto.

2. Poiché l'erogazione dei compensi è strettamente connessa all'attività resa in ambito ambulatoriale, il Responsabile della UOSD *Area Ambulatoriale, Libera Professione e Flussi informativi*, sulla scorta delle risultanze dei sistemi informativi aziendali, verifica che tutte le categorie professionali coinvolte abbiano effettuato il tipo ed il numero delle prestazioni concordate, proporzionali al monte ore autorizzato e rendicontato nel relativo cartellino marcaterempo contrassegnato con specifico codice. La UOSD dovrà anche verificare, unitamente alla Unità Operativa Complessa Controllo di Gestione, che a livello complessivo le prestazioni siano aumentate numericamente rispetto allo storico prodotto dalla stessa Unità Operativa a parità di risorse e/o al budget negoziato annualmente.

3. Per quanto riguarda le ore autorizzate a copertura turni sarà onere della *Direzione Medica di Presidio* verificare che le stesse siano effettivamente utilizzate per svolgimento attività istituzionale nella misura strettamente necessaria a garantire il corretto andamento del servizio.

4. La *Direzione Amministrativa di Presidio*, ricevuta comunicazione in merito ai controlli effettuati da parte delle strutture competenti e sulla scorta delle rendicontazioni prodotte, verifica - in relazione al medesimo periodo - la corrispondenza tra la rendicontazione dell'attività e le timbrature del personale appositamente identificate per segnalare l'esecuzione di attività in regime di *Area a pagamento*. Dispone, quindi, la remunerazione dell'attività in regime di *Area a pagamento* che, in base ai controlli effettuati, risulta eseguita al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale. La remunerazione avviene sulla base delle tariffe previste per le diverse categorie professionali. Eventuali irregolarità rispetto alle previsioni dei progetti autorizzati o alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, risultanti ad esito dei controlli effettuati, comportano la sospensione della liquidazione dei corrispondenti compensi.

## **Articolo 10**

### **Debito orario**

1. Nel caso in cui il dipendente risulti in debito orario mensile, non si procederà al pagamento delle ore effettuate in *Area a pagamento*; su richiesta del dipendente, le ore effettuate in *Area a Pagamento* potranno essere convertite in attività istituzionale in modo da compensare il debito orario contrattuale. Sanato il debito mensile, si potrà procedere con il pagamento delle restanti ore svolte, sempre in regime di *Area a pagamento*, e che nel caso di autorizzazione per turni non potranno essere inferiori al turno, ed in caso di progetti specifici non potranno essere inferiori all'attività giornaliera.

## **Articolo 11**

### **Remunerazione dell'attività**

1. Lo svolgimento di attività in regime di Area a pagamento al di fuori dell'orario di servizio comporta una remunerazione aggiuntiva in favore delle risorse umane coinvolte. Tale remunerazione avviene esclusivamente in conformità a quanto espressamente previsto in merito dai CC.CC.NN.LL. vigenti. In assenza di norme contrattuali, si applicano i criteri di remunerazione indicati nel CCNL per disciplinare l'attività in regime di Area a pagamento. Pertanto:

- per il personale della Dirigenza Medica e Sanitaria, come previsto dal C.C.N.L. vigente - attualmente con riferimento all'art.14, comma 6 del C.C.N.L. 3.11.2005 - la tariffa oraria lorda per la remunerazione di prestazioni rese in regime di *Area a pagamento* corrisponde a 60,00€/ora;
- per il personale di supporto area Comparto, la tariffa oraria lorda per la remunerazione di prestazioni rese in regime di *Area a pagamento* corrisponde a 30,00€/ora;
- il costo di un turno notturno di guardia aggiuntivo ex art.55 del CCNL Area Medica e della Dirigenza SPTA 8 giugno 2000 di dodici ore è di € 480,00

2. La remunerazione per l'attività in regime di Area a pagamento avviene, per le diverse categorie professionali coinvolte, unicamente sulla base dei compensi stabiliti e delle ore effettivamente dedicate all'attività stessa nel rispetto dei volumi di produzione oraria concordati per i diversi tipi di prestazione attraverso i progetti autorizzati; non sono, pertanto, contemplati compensi aggiuntivi né in caso di superamento dell'orario concordato per l'esecuzione delle prestazioni, né in caso di superamento dei volumi di produzione oraria pattuiti.

## **Articolo 12**

### **Liquidazione dei compensi**

1. All'esito dei controlli mensili previsti dal presente Regolamento che ne attestino l'assenza di irregolarità, i compensi per l'attività svolta in regime di *Area a pagamento* vengono corrisposti con gli stipendi del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle prestazioni.

## **Articolo 13**

### **Assicurazione**

1. Le attività svolte in regime di Area a pagamento ricevono la medesima copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi prevista per l'attività svolta in regime istituzionale.